



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
48	24/04/2024	17	6

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Titolo III-bis. Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di allevamento polli cod. IPPC 6.6a ubicato in Morcone (BN), contrada Piana, di titolarita' della ditta Mastrantuono Antonio

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III-bis;
- b. il DM n. 58 del 06.03.2017, con cui sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. n. 152/06;
- c. la DGR n. 43 del 09.02.2021, con cui le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal titolo III bis del d.lgs. 152/06 sono diminuite del 50%;
- d. la convenzione stipulata tra l'ex A.G.C. 05 – ora in capo alla DG 501700 Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali - e l'Università degli Studi del Sannio, che, ai sensi del punto g) del D.D. UOD 501706 n. 20 del 06.03.2023, fornisce assistenza tecnica alla UOD nelle istruttorie delle pratiche AIA fino alla conclusione dei procedimenti avviati;
- e. il D.M. n. 95 del 15 aprile 2019 di sostituzione del D.M. n. 272 del 13.11.2014 e ss.mm.ii., recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, c. 1, lettera v-bis, del D.lgs. n. 152/06;
- f. la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- g. il D.D. n. 925 del 06.12.2016 avente ad oggetto “Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale. Aggiornamento”;
- h. la DGRC n. 585 del 16.12.2020;

PREMESSO CHE

- a. con nota acquisita al PG n. 375724 del 07.08.2020 la ditta Azienda Agricola MASTRANTUONO ANTONIO – legale rappresentante sig. Antonio Mastrantuono, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** - ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività “Allevamento polli da carne” cod. IPPC 6.6a dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., da ubicarsi in Morcone (BN), Contrada Piana;
- b. la suddetta istanza è stata perfezionata con note acquisite al PG n. 157761 del 23.03.2021 e n. 275842 del 21.05.2021;
- c. con nota PG n. 304469 del 07.06.2021 la documentazione relativa all'istanza di AIA è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati, al fine dell'espressione del parere di competenza, e con nota PG n. 306123 del 08.06.2021 all'Università del Sannio per la redazione del Rapporto tecnico-istruttorio;
- d. l'Azienda agricola MASTRANTUONO ANTONIO ha allegato all'istanza la dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie, e le ricevute di versamento pari a euro 2.625.00 euro;
- e. in data 08.06.2021 è stato pubblicato sul sito Web della UOD 501706 di Benevento l'avviso previsto dall'art. 29-quater, comma 3, del D.lgs n. 152/2006. Nei termini assegnati non sono pervenute osservazioni in merito;
- f. al termine di trenta giorni, previsti per la consultazione del progetto presso l'UOD Autorizzazione e Rifiuti di Benevento, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 4, del D.lgs 152/06, non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO CHE

- a. l'Università degli Studi del Sannio, ai sensi della convenzione stipulata con la Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali, fornisce assistenza tecnica alla UOD 201706 nelle istruttorie delle pratiche di AIA;
- b. in data 28.07.2021 è stato acquisito al PG n. 395558 il Rapporto tecnico-istruttorio dell'Università del Sannio prot. 18241 del 22.07.2021;
- c. in data 06.10.2021 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei servizi, nella quale i rappresentanti di vari Enti hanno ritenuto necessario richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, come da verbale trasmesso con nota PG n. 505164 del 13.10.2021;
- d. la Ditta ha ripetutamente richiesto e ottenuto la proroga dei termini per la trasmissione delle suddette integrazioni (PG n. 576515 del 19.11.2021, PG n. 231683 del 03.05.2022, PG n. 513002 del 19.10.2022, PG n. 236030 del 08.05.2023);
- e. con l'ultima proroga – PG n. 239243 del 09.05.2023 - la UOD 501706 stabiliva il termine perentorio del 30.11.2023 per la comunicazione delle integrazioni, che pervenivano infine con nota acquisita al PG n. 580315 del 30.11.2023;
- f. la UOD ha quindi convocato la Conferenza dei Servizi del 06.02.2024, nella quale

- f.1 la Provincia di Benevento, avendo acquisito le integrazioni e i chiarimenti richiesti nella precedente seduta della Conferenza dei servizi, per quanto di competenza ha espresso parere favorevole;
- f.2 ARPAC e Università del Sannio hanno richiesto alla Ditta la produzione di chiarimenti e integrazioni. La Conferenza dei servizi veniva aggiornata al 28.02.2024;
- g. con nota PG n. del 07.02.2024 la UOD 501706 inviava il verbale e gli allegati relativi alla seduta di Conferenza dei servizi del 06.02.2024;
- h. con nota del 20.02.2024, acquisita in pari data al PG n. 88719, la Ditta MASTRANTUONO ANTONIO ha inviato le integrazioni e i chiarimenti richiesti, trasmessi da questa UOD agli Enti interessati con nota PG n. 95445 del 22.02.2024;
- i. al PG n. 104427 del 28.02.2024 è stato acquisito il Rapporto tecnico-istruttorio dell'Università del Sannio 31/ter/BN, prot. 5123 del 27.02.2024, che quale allegato 1 costituisce parte integrante del presente provvedimento. In sede di Conferenza dei servizi la rappresentante dell'Università ha confermato il parere favorevole;
- j. al PG n. 105592 del 28.02.2024 è stato acquisito il parere dell'ARPAC – Dipartimento di Benevento, che conferma il parere favorevole prot. 8322 del 06.02.2024, acquisito in pari data al PG n. 64920, che riporta le seguenti prescrizioni:

A – COMPONENTE ARIA

1. premesso che la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 2119 del 24.5.2002 – Modifica della D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102, stabilisce che gli allevamenti di animali devono essere posti a distanza non inferiore a 250 m dal più vicino insediamento e che possono essere posti a distanze inferiori se muniti di impianti di abbattimento dei gas odorosi e che nei pressi dell'impianto è presente un'abitazione a una distanza inferiore ai 250 m, si prende atto che tale abitazione è ubicata in posizione nord mentre l'espulsione di aria dai capannoni avviene in direzione sud.
2. I punti di emissione in atmosfera dei n° 3 capannoni, dal PMC al punto 4.1.5 Emissioni in aria, Tabella C6 – Emissioni in atmosfera, sono complessivamente n. 36 siglati e numerati da C1 a C36
3. I punti denominati da C1 a C9 sono relativi ai ricambi d'aria dei tre capannoni e sono attività escluse dall'ambito di applicazione della parte V del D. Lgs 152/06;
4. I punti denominati da C10 a C15 sono relativi ai n. 6 silos, utilizzati per lo stoccaggio dei mangimi. Essi sono compresi tra gli impianti previsti al comma 1, art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera m), allegato IV, parte I, parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non sono sottoposti alla presente procedura autorizzatoria. Ad ogni modo:
 - in merito agli accorgimenti impiantistici da attuare per limitare l'emissione di *polveri* nella fase di carico dei mangimi nei suddetti silos, le operazioni di carico devono essere effettuate con mezzi dotati di sistemi di recupero dell'aeriforme di trasporto (Ciclo chiuso). In tal senso la ditta ha fornito autodichiarazione attestante l'effettuazione delle operazioni stesse in conformità a quanto sopra precisato, così come indicato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 243 del 8.5.15 - Silos per lo stoccaggio di materiali polverulenti (Revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102), senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;
5. I punti denominati da C16 a C35 sono relativi ai 20 impianti di combustione Caldaie CIKKI 70 di PTN pari a 0,07 MW alimentate a GPL) di PTN totale pari a 1,4 MW utilizzati per il riscaldamento dei tre capannoni aziendali. Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta circa l'impossibilità a effettuare le misurazioni periodiche delle emissioni prodotte dai suddetti impianti di combustione in quanto esse non sono tecnicamente convogliabili;
6. Il punto di emissione C36 è relativo al gruppo elettrogeno di emergenza della Bruno srl, Modello: G72F, tipo: Ariete, alimentato a gasolio. Il suddetto gruppo elettrogeno è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto non è sottoposto alla presente autorizzazione. A tale emissione si applicano comunque, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, relativamente ai parametri sotto indicati, i seguenti valori di emissione:
 - polveri: 70 mg/Nm3 (Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92);
 - ossidi di azoto (NOx): 500 mg/Nm3 (Punto 1.2, parte III, allegato I alla parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii);

- ossidi di zolfo (SO_x): 1700 mg/Nm³ (Tale valore limite di emissione, come riportato al punto 1.2, parte III, allegato I alla parte quinta del D.lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%).

7. Relativamente al combustibile gasolio, utilizzato per il gruppo elettrogeno di emergenza e per l'autotrazione interna dei mezzi non targati, rispettare le caratteristiche indicate nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione attestante il rispetto di quanto su riportato;

8. Provvedere a realizzare, fasce arborate lungo il perimetro aziendale, al fine di limitare l'impatto odorigeno.

BAT (Best Available Techniques) – (Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Si prende atto della valutazione effettuata in merito all'applicazione puntuale delle BATC del suddetto documento (Conclusioni generali sulle BAT: dalla BAT1 alla BAT 29 – Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame Polli da carne: BAT 32) e in particolare:

9. Relativamente alla modalità di stoccaggio della pollina prodotta, si prende atto che come dichiarato dalla ditta, è conferita a terzi per circa 4/5 del totale (14,4 MG) e utilizzata per lo spandimento agronomico per circa 1/5 del totale (3,6 MG), prelevandola direttamente dai capannoni e trasportandola in giornata stessa al centro di trattamento o luogo di spandimento, senza stoccaggio;

10. Prevedere per l'abbattimento degli odori all'interno dei ricoveri l'utilizzo di specifici biocidi e/o complessi enzimatici e tenere a disposizione degli Organi di Controllo la scheda tecnica/sicurezza;

11. Relativamente alla BAT 2e applicata, stoccare le carcasse di animali e degli altri, eventuali, rifiuti putrescibili prodotti nel ciclo produttivo dai quali possono derivare molestie olfattive, all'interno di contenitori chiusi posizionati nelle apposite celle che, necessariamente, devono essere mantenute alle temperature tipiche della refrigerazione;

12. questo Ufficio si riserva di prescrivere l'attuazione del piano di gestione degli odori (BAT 12) e l'applicazione della BAT 26 in caso di conclamato disturbo olfattivo presso i recettori sensibili.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

13. relativamente al monitoraggio delle emissioni in atmosfera, la ditta effettua la stima mediante il bilancio di massa del parametro ammoniaca (NH₃) (BAT 25a) con l'utilizzo del software BAT-TOOL, che consente la quantificazione delle emissioni di ammoniaca in considerazione del numero di capi, del loro peso medio e delle tecniche di mitigazione utilizzate. In tal caso il livello di emissione di ammoniaca dai ricoveri zootecnici deve mantenersi sempre inferiore al BAT-AEL (Livelli di Emissione Associati alle Migliori Tecniche Disponibili) riportato nella tab. 3.2 delle BATC, ossia 0,01 kg/NH₃/posto animale/anno. (Si considera il valore più basso in quanto l'azienda deve prevedere l'utilizzo di un sistema di trattamento aria).

Inoltre, va predisposto e tenuto sempre aggiornato un registro sul quale riportare i risultati della suddetta stima mediante il bilancio di massa del parametro ammoniaca (NH₃), con i relativi fogli di calcolo allegati.

Nel prendere atto di tutto quanto dichiarato dalla ditta sulla base delle integrazioni richieste, questo Ufficio si riserva di suggerire alla Regione di rivedere le condizioni autorizzative se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità relative alle emissioni in atmosfera.

B – COMPONENTE RUMORE

14. le relazioni in autocontrollo dovranno riportare in allegato i relativi report fonometrici.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Esaminato il Piano di Monitoraggio e Controllo (datato 28/11/2023) Elaborato Y2, si richiede di effettuare le seguenti modifiche:

15. Al paragrafo "4.1.7 Rumore" pag.10, inserire la frase: "Il programma di rilevamento dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente e ad ARPAC almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di rilevamento acustico sarà inviato all'Autorità Competente e ad Arpac e sarà reso disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente. Una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'Autorità Competente".

16. Nella Tabella D3 nella riga "Misure di Rumore", nella terza colonna, deve essere inserita la dicitura: "Misure in ambiente esterno".

C – COMPONENTE RIFIUTI

17. Ferme restando ulteriori indicazioni dell'A.C., in caso di cessazione definitiva dell'attività la Ditta dovrà presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di dismissione e anche un Piano d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nullaosta o parere all'Autorità competente.

18. Relativamente alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti attenersi a tutte le modalità operative previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, tra cui la DGRC n. 8/19 e ss.mm.ii..

19. Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti di altra tipologia gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente e dovranno essere oggetto di comunicazione annuale all'A.C. (integrare Scheda I e relativa planimetria tenendole a disposizione in impianto).

20. Per i rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/06, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio. Garantire anche per tutti i materiali considerati sottoprodotti o comunque esclusi dal novero dei rifiuti, esaustivi controlli analitici, chimici e merceologici, conformemente alle norme vigenti e di settore.

21. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).

22. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.

23. Prevedere il monitoraggio, con frequenza al massimo semestrale dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie liquidi al fine di evitare sovra riempimenti, oltre alla verifica dei bacini di contenimento. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report mensile firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.

24. Relativamente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come modificato dal dall'art. 7, comma 5, D.lgs. n. 46 del 2014, ossia alla tempistica che la ditta dovrà rispettare per il campionamento di suolo ed acque sotterranee come previsto nel Piano di Monitoraggio e controllo paragrafo 4.1.9. si rinvia a determinazioni in capo alla Regione Campania. Integrare gli analiti delle acque sotterranee con Rame e Zinco.. La ditta dovrà presentare apposita comunicazione all'A.C. ed all'ARPAC con almeno 3 mesi di anticipo: ARPAC in tale occasione si riserva di chiedere eventuali integrazioni in base alle norme vigenti.

25. Prevedere nel Report annuale di cui al DD 95/2018 la completa compilazione delle Tabelle 1.8.2 (t e mc con indicazione quantitativi mensili) inserendo sempre tutti i rifiuti previsti nella Scheda I oltre ai nuovi rifiuti prodotti nell'anno) e Tab. 2.1.5 prevedendo la verifica delle aree di deposito dei rifiuti/materie, degli stoccaggi e dell'integrità della pavimentazione e dei cordoli di contenimento ove presenti. Per la Tabella 1.9.1 e 1.9.2 si rinvia alle determinazioni relative alla tempistica delle indagini dell'A.C. come indicato in precedenza.

26. Rispettare le necessarie comunicazioni relative agli effluenti zootecnici da inviare all'Autorità Preposta (Regione Campania U.O. Dirigenziale Settore Tecnico Provinciale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - STP) come stabilito dalla DGR Campania n. 585 del 16.12.2020 e munirsi degli eventuali assensi da richiedere nei modi e termini previsti per legge. Provvedere ad integrare immediatamente Piano di Monitoraggio e Controllo, Schede e Planimetrie agli atti dell'Autorità Competente nel caso in cui l'Autorità Preposta alla valutazione del PUA e delle comunicazioni ne modifichi o ne integri i contenuti.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Relativamente a rifiuti, suolo, sottosuolo e acque sotterranee, per quanto di competenza, si riportano le seguenti indicazioni operative complementari rispetto a quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali:

27. Si prende atto dei rifiuti dichiarati nel Piano di monitoraggio e controllo– Scheda C14, dell'allocazione indicata nella Planimetria rifiuti e degli stalli per eventuali rifiuti non preventivati. Allocare medicinali e prodotti sanitari in locale chiuso. Prima dell'emissione del Decreto trasmettere Scheda I revisionata (citata ma non presente nella documentazione trasmessa) includendo gli stessi rifiuti citati nel Piano di monitoraggio e controllo - Scheda C14.

D – COMPONENTE ACQUA

28. Mantenere in perfetta efficienza la rete di raccolta, la vasca di prima pioggia ed il pozzetto fiscale, prevedendo una pulizia periodica ed asportazione dei fanghi e sedimenti presenti sul fondo;

29. La società dovrà registrare tutti gli eventi di scarico discontinui. Dovranno essere segnalati tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare

- inquinamento delle acque superficiali e/o suolo. Qualsiasi evento deve essere contenuto e ripreso, per quanto sia possibile, a secco ed evitare qualsiasi possibilità di tracimazione delle acque di dilavamento;
30. Vanno osservate tutte le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
31. Debbono essere previste valvole di chiusura della rete di raccolta delle acque di piazzale da attivare in caso di incendio in modo tale da evitare l'immissione di acque contaminate nell'ambiente;
32. Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;
33. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti in concomitanza di un evento meteorico significativo;
34. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: a. la data, l'ora, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo; b. le condizioni meteorologiche e le eventuali precipitazioni;
35. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio;
36. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
37. I sistemi di misura (contatori volumetrici totalizzatori) devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e taratura; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati.
38. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
39. Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
40. Si raccomanda, per la redazione dei successivi Piani di monitoraggio e controllo, di provvedere entro il 30 aprile di ogni anno alla trasmissione telematica dei dati relativi ai controlli previsti dal PMC effettuati nell'anno precedente, così come previsto dal Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n° 95 del 09.11.18. Compilando il Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA. Nel suddetto modello vanno registrate eventuali situazioni anomale o emergenze verificatesi, le azioni correttive adottate, gli interventi di manutenzione straordinaria.

CONSIDERATO che

- a. a norma dell'art. 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);
- b. sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 43 del 21 febbraio 2017, le Bat Conclusion per gli allevamenti di cui alla Decisione di esecuzione UE n.2017/302 del 15.2.2017;

TENUTO CONTO

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- b. che, in relazione all'insussistenza di cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, in data 17.04.2024 la UOD 501706 ha effettuato la richiesta di rilascio di comunicazione antimafia tramite la BDNA e allo stato non risultano cause ostative;

CONSIDERATO CHE

- a. la Provincia di Benevento ha espresso parere favorevole nella seduta di Conferenza dei servizi del 06.02.2024;
- b. con nota prot. 13505 del 28.02.2024, acquisito in pari data al PG n. 105592, l'ARPAC ha espresso parere favorevole con prescrizioni, confermando il parere favorevole prot. 8322 del 06.02.2024, acquisito in pari data al PG n. 64920;
- c. il Rapporto tecnico-istruttorio dell'Università del Sannio 31/ter/BN, prot. 5123 del 27.02.2024, acquisito al PG n. 104427 del 28.02.2024, è stato illustrato nella Conferenza dei Servizi tenuta in pari data;
- d. Il Presidente della Conferenza di Servizi, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dall'ARPAC, dall'Università del Sannio, dalla Provincia di Benevento, dalla UOD 50.07.23 della Regione Campania, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90, ritiene acquisito l'assenso del Comune di Morcone (BN) e

dell'ASL BN1 che, assenti ai lavori della CdS, nei termini assegnati non hanno fatto pervenire alcuna determinazione in merito alla decisione oggetto della Conferenza;

- e. la ditta Azienda agricola MASTRANTUONO ANTONIO ha trasmesso la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della "Relazione di Riferimento", secondo le prescrizioni del DM 272/2014, art. 3, comma 2, e art. 4, comma 3, e ss.mm.ii, dalla quale emerge che non necessita di relazione di riferimento;
- f. con nota 107523 del 29.02.2024 è stata adottata la Determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi relativa all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) presentata dall'Azienda Agricola MASTRANTUONO ANTONIO –per l'esercizio dell'attività "Allevamento polli da carne" cod. IPPC 6.6a dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., da ubicarsi in Morcone (BN) alla Contrada Piana;

RITENUTO che

alla luce di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii., all'Azienda Agricola MASTRANTUONO ANTONIO – legale rappresentante sig. Antonio Mastrantuono, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** - per l'impianto di allevamento polli cod. IPPC 6.6a dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., da ubicarsi in Morcone (BN) alla Contrada Piana;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gianluca Aceto, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività,

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che si intende trascritto e riportato,

- 1. di rilasciare** all'Azienda Agricola MASTRANTUONO ANTONIO – legale rappresentante sig. Antonio Mastrantuono, nato ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** - l'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 152/2006, titolo III-bis e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività "Allevamento polli da carne" cod. IPPC 6.6a dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da ubicarsi in Morcone (BN) alla Contrada Piana; con le seguenti prescrizioni:

A – COMPONENTE ARIA

1. premesso che la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 2119 del 24.5.2002 – Modifica della D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102, stabilisce che gli allevamenti di animali devono essere posti a distanza non inferiore a 250 m dal più vicino insediamento e che possono essere posti a distanze inferiori se muniti di impianti di abbattimento dei gas odorosi e che nei pressi dell'impianto è presente un'abitazione a una distanza inferiore ai 250 m, si prende atto che tale abitazione è ubicata in posizione nord mentre l'espulsione di aria dai capannoni avviene in direzione sud.

2. I punti di emissione in atmosfera dei n° 3 capannoni, dal PMC al punto 4.1.5 Emissioni in aria, Tabella C6 – Emissioni in atmosfera, sono complessivamente n. 36 siglati e numerati da C1 a C36

3. I punti denominati da C1 a C9 sono relativi ai ricambi d'aria dei tre capannoni e sono attività escluse dall'ambito di applicazione della parte V del D. Lgs 152/06;

4. I punti denominati da C10 a C15 sono relativi ai n. 6 silos, utilizzati per lo stoccaggio dei mangimi. Essi sono compresi tra gli impianti previsti al comma 1, art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera m), allegato IV, parte I, parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non sono sottoposti alla presente procedura autorizzatoria. Ad ogni modo:

- in merito agli accorgimenti impiantistici da attuare per limitare l'emissione di *polveri* nella fase di carico dei mangimi nei suddetti silos, le operazioni di carico devono essere effettuate con mezzi dotati di sistemi di recupero dell'aeriforme di trasporto (Ciclo chiuso). In tal senso la ditta ha fornito autodichiarazione attestante l'effettuazione delle operazioni stesse in conformità a quanto sopra precisato, così come indicato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 243 del 8.5.15 - Silos per lo stoccaggio di materiali polverulenti (Revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102), senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;

5. I punti denominati da C16 a C35 sono relativi ai 20 impianti di combustione Caldaie CIKKI 70 di PTN pari a 0,07 MW alimentate a GPL) di PTN totale pari a 1,4 MW utilizzati per il riscaldamento dei tre capannoni aziendali. Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta circa l'impossibilità a effettuare le misurazioni periodiche delle emissioni prodotte dai suddetti impianti di combustione in quanto esse non sono tecnicamente convogliabili;

6. Il punto di emissione C36 è relativo al gruppo elettrogeno di emergenza della Bruno srl, Modello: G72F, tipo: Ariete, alimentato a gasolio. Il suddetto gruppo elettrogeno è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto non è sottoposto alla presente autorizzazione. A tale emissione si applicano comunque, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, relativamente ai parametri sotto indicati, i seguenti valori di emissione:

- polveri: 70 mg/Nm³ (Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92);
- ossidi di azoto (NO_x): 500 mg/Nm³ (Punto 1.2, parte III, allegato I alla parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
- ossidi di zolfo (SO_x): 1700 mg/Nm³ (Tale valore limite di emissione, come riportato al punto 1.2, parte III, allegato I alla parte quinta del D.lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%).

7. Relativamente al combustibile gasolio, utilizzato per il gruppo elettrogeno di emergenza e per l'autotrazione interna dei mezzi non targati, rispettare le caratteristiche indicate nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione attestante il rispetto di quanto su riportato;

8. Provvedere a realizzare, fasce arborate lungo il perimetro aziendale, al fine di limitare l'impatto odorigeno.

BAT (Best Available Techniques) – (Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Si prende atto della valutazione effettuata in merito all'applicazione puntuale delle BATC del suddetto documento (Conclusioni generali sulle BAT: dalla BAT1 alla BAT 29 – Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame Polli da carne: BAT 32) e in particolare:

9. Relativamente alla modalità di stoccaggio della pollina prodotta, si prende atto che come dichiarato dalla ditta, è conferita a terzi per circa 4/5 del totale (14,4 MG) e utilizzata per lo spandimento agronomico per circa 1/5 del totale (3,6 MG), prelevandola direttamente dai capannoni e trasportandola in giornata stessa al centro di trattamento o luogo di spandimento, senza stoccaggio;

10. Prevedere per l'abbattimento degli odori all'interno dei ricoveri l'utilizzo di specifici biocidi e/o complessi enzimatici e tenere a disposizione degli Organi di Controllo la scheda tecnica/sicurezza;

11. Relativamente alla BAT 2e applicata, stoccare le carcasse di animali e degli altri, eventuali, rifiuti putrescibili prodotti nel ciclo produttivo dai quali possono derivare molestie olfattive, all'interno di contenitori chiusi posizionati nelle apposite celle che, necessariamente, devono essere mantenute alle temperature tipiche della refrigerazione;

12. questo Ufficio si riserva di prescrivere l'attuazione del piano di gestione degli odori (BAT 12) e l'applicazione della BAT 26 in caso di conclamato disturbo olfattivo presso i recettori sensibili.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

13. relativamente al monitoraggio delle emissioni in atmosfera, la ditta effettua la stima mediante il bilancio di massa del parametro ammoniaca (NH₃) (BAT 25a) con l'utilizzo del software BAT-TOOL, che consente la quantificazione delle emissioni di ammoniaca in considerazione del numero di capi, del loro peso medio e delle tecniche di mitigazione utilizzate. In tal caso il livello di emissione di ammoniaca dai ricoveri zootecnici deve mantenersi sempre inferiore al BAT-AEL (Livelli di Emissione Associati alle Migliori Tecniche Disponibili) riportato nella tab. 3.2 delle BATC, ossia 0,01 kg/NH₃/posto animale/anno. (Si considera il valore più basso in quanto l'azienda deve prevedere l'utilizzo di un sistema di trattamento aria).

Inoltre, va predisposto e tenuto sempre aggiornato un registro sul quale riportare i risultati della suddetta stima mediante il bilancio di massa del parametro ammoniaca (NH₃), con i relativi fogli di calcolo allegati.

Nel prendere atto di tutto quanto dichiarato dalla ditta sulla base delle integrazioni richieste, questo Ufficio si riserva di suggerire alla Regione di rivedere le condizioni autorizzative se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità relative alle emissioni in atmosfera.

B – COMPONENTE RUMORE

14. le relazioni in autocontrollo dovranno riportare in allegato i relativi report fonometrici.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Esaminato il Piano di Monitoraggio e Controllo (datato 28/11/2023) Elaborato Y2, si richiede di effettuare le seguenti modifiche:

15. Al paragrafo "4.1.7 Rumore" pag.10, inserire la frase: "Il programma di rilevamento dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente e ad ARPAC almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di rilevamento acustico sarà inviato all'Autorità Competente e ad Arpac e sarà reso disponibile nel

sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente. Una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'Autorità Competente".

16. Nella Tabella D3 nella riga "Misure di Rumore", nella terza colonna, deve essere inserita la dicitura: "Misure in ambiente esterno".

C – COMPONENTE RIFIUTI

17. Ferme restando ulteriori indicazioni dell'A.C., in caso di cessazione definitiva dell'attività la Ditta dovrà presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di dismissione e anche un Piano d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nullaosta o parere all'Autorità competente.

18. Relativamente alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti attenersi a tutte le modalità operative previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, tra cui la DGRC n. 8/19 e ss.mm.ii..

19. Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti di altra tipologia gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente e dovranno essere oggetto di comunicazione annuale all'A.C. (integrare Scheda I e relativa planimetria tenendole a disposizione in impianto).

20. Per i rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/06, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio. Garantire anche per tutti i materiali considerati sottoprodotti o comunque esclusi dal novero dei rifiuti, esaustivi controlli analitici, chimici e merceologici, conformemente alle norme vigenti e di settore.

21. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).

22. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.

23. Prevedere il monitoraggio, con frequenza al massimo semestrale dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie liquidi al fine di evitare sovra riempimenti, oltre alla verifica dei bacini di contenimento. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report mensile firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.

24. Relativamente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come modificato dal dall'art. 7, comma 5, D.lgs. n. 46 del 2014, ossia alla tempistica che la ditta dovrà rispettare per il campionamento di suolo ed acque sotterranee come previsto nel Piano di Monitoraggio e controllo paragrafo 4.1.9. si rinvia a determinazioni in capo alla Regione Campania. Integrare gli analiti delle acque sotterranee con Rame e Zinco.. La ditta dovrà presentare apposita comunicazione all'A.C. ed all'ARPAC con almeno 3 mesi di anticipo: ARPAC in tale occasione si riserva di chiedere eventuali integrazioni in base alle norme vigenti.

25. Prevedere nel Report annuale di cui al DD 95/2018 la completa compilazione delle Tabelle 1.8.2 (t e mc con indicazione quantitativi mensili) inserendo sempre tutti i rifiuti previsti nella Scheda I oltre ai nuovi rifiuti prodotti nell'anno) e Tab. 2.1.5 prevedendo la verifica delle aree di deposito dei rifiuti/materie, degli stoccaggi e dell'integrità della pavimentazione e dei cordoli di contenimento ove presenti. Per la Tabella 1.9.1 e 1.9.2 si rinvia alle determinazioni relative alla tempistica delle indagini dell'A.C. come indicato in precedenza.

26. Rispettare le necessarie comunicazioni relative agli effluenti zootecnici da inviare all'Autorità Preposta (Regione Campania U.O. Dirigenziale Settore Tecnico Provinciale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - STP) come stabilito dalla DGR Campania n. 585 del 16.12.2020 e munirsi degli eventuali assenti da richiedere nei modi e termini previsti per legge. Provvedere ad integrare immediatamente Piano di Monitoraggio e Controllo, Schede e Planimetrie agli atti dell'Autorità Competente nel caso in cui l'Autorità Preposta alla valutazione del PUA e delle comunicazioni ne modifichi o ne integri i contenuti.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Relativamente a rifiuti, suolo, sottosuolo e acque sotterranee, per quanto di competenza, si riportano le seguenti indicazioni operative complementari rispetto a quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali:

27. Si prende atto dei rifiuti dichiarati nel Piano di monitoraggio e controllo– Scheda C14, dell’allocazione indicata nella Planimetria rifiuti e degli stalli per eventuali rifiuti non preventivati. Allocare medicinali e prodotti sanitari in locale chiuso. Prima dell’emissione del Decreto trasmettere Scheda I revisionata (citata ma non presente nella documentazione trasmessa) includendo gli stessi rifiuti citati nel Piano di monitoraggio e controllo - Scheda C14.

D – COMPONENTE ACQUA

28. Mantenere in perfetta efficienza la rete di raccolta, la vasca di prima pioggia ed il pozzetto fiscale, prevedendo una pulizia periodica ed asportazione dei fanghi e sedimenti presenti sul fondo;

29. La società dovrà registrare tutti gli eventi di scarico discontinui. Dovranno essere segnalati tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento delle acque superficiali e/o suolo. Qualsiasi evento deve essere contenuto e ripreso, per quanto sia possibile, a secco ed evitare qualsiasi possibilità di tracimazione delle acque di dilavamento;

30. Vanno osservate tutte le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

31. Debbono essere previste valvole di chiusura della rete di raccolta delle acque di piazzale da attivare in caso di incendio in modo tale da evitare l'immissione di acque contaminate nell'ambiente;

32. Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;

33. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti in concomitanza di un evento meteorico significativo;

34. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: a. la data, l’ora, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo; b. le condizioni meteorologiche e le eventuali precipitazioni;

35. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio;

36. L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

37. I sistemi di misura (contatori volumetrici totalizzatori) devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e taratura; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati.

38. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.

39. Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

40. Si raccomanda, per la redazione dei successivi Piani di monitoraggio e controllo, di provvedere entro il 30 aprile di ogni anno alla trasmissione telematica dei dati relativi ai controlli previsti dal PMC effettuati nell’anno precedente, così come previsto dal Decreto Dirigenziale n° 95 del 09.11.18. Compilando il Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell’AIA. Nel suddetto modello vanno registrate eventuali situazioni anomale o emergenze verificatesi, le azioni correttive adottate, gli interventi di manutenzione straordinaria.

2. **di stabilire** che, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett.b), del Dlgs 152/2006, la durata della presente autorizzazione è fissata in **anni dieci** dalla data del rilascio;
3. **di stabilire** che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, verrà effettuato ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 lettera a) e b) del D.lgs. 152/06, fermo restando l’applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell’art. 29-decies, comma 9, Dlgs. 152/06;
4. **di precisare** che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base della documentazione definitiva, comprensiva di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell’iter procedimentale, presentato dall’Azienda Agricola MASTRANTUONO ANTONIO, acquisita agli atti al PG n. 742756 del 05.12.2019 e successive integrazioni PG n. 317405 del 07.07.2020, PG n. 475075 del 12.10.20, PG n. 580315 del 30.11.2023 e PG n. 88719 del 20.02.2024;
5. **di dare atto** che il Gestore dell’impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;
6. **di stabilire** che la presente autorizzazione non esonera la ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente;

7. **di approvare** il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) e la scheda E bis, che quali **allegati 2 e 3** costituiscono parti integranti del presente atto, con le prescrizioni di seguito elencate:
 - 7.1 La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al piano di Monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno 15 giorni prima dalla data della loro effettuazione alla UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento ed all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento;
 - 7.2 I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inseriti nel report annuale da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi del Decreto Dirigenziale n° 95 del 09.11.18;
 - 7.3 Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc, laddove non diversamente indicato, sono quelle delle Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui all'Allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e s.m.i.;
8. **di vincolare** la presente autorizzazione all'obbligo ed al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate e di quelle contenute nel Piano di Monitoraggio e controllo (**Allegato 2**) e nella Scheda E bis (**Allegato 3**), acquisiti con le integrazioni di cui al PG n. 88719 del 20.02.2024;
9. **di rispettare** quanto indicato nella Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernente l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
10. **di stabilire** che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
11. **di dare atto** che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT Conclusioni;
12. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente, onde non incorrere nella sanzione prevista dall'art. 29-quaterdecies dello stesso decreto legislativo;
13. **di stabilire** che la messa a regime dell'installazione dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi alla messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga;
14. **di stabilire** che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
15. **di vincolare** l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;
16. **di dare** atto che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
17. **di stabilire** che, in caso di anomalie o guasti tali da non il rispetto di valori limite di emissioni, ne dia comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive, di modo che quest'ultima possa disporre la riduzione, la cessazione delle attività o altre prescrizioni. Resta fermo l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;
18. **di stabilire** che la ditta MASTRANTUONO ANTONIO trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di Benevento, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;
19. **di stabilire** che **entro il 30 aprile** di ogni anno la ditta trasmetta alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Comune di Casalduni ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio (Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal DD n. 95/2018), relativi all'anno solare precedente, via posta elettronica certificata (PEC), con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

20. **di stabilire** che l'Azienda Agricola MASTRANTUONO ANTONIO invii, ove ne dovessero ricorrere le condizioni, entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);
21. **di stabilire** che la ditta MASTRANTUONO ANTONIO è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 06.03.2017 e DGR n. 43 del 09.02.2021, salvo diverse disposizioni in merito, come segue:
 - 21.1 Le tariffe per i controlli in situ ed eventuali campionamenti previsti nel Piano di ispezioni ambientali, devono essere versate all'ARPAC dietro presentazione da parte della stessa del resoconto sulle attività svolte presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato A alla DGRC n.43/2021", come da disposizione della DG501700 PG n. 58507 del 01.02.2024, come rettificata dalla nota PG n. 66587 del 06.02.2024, dandone comunicazione a questa UOD;
 - 21.2 Le tariffe di controllo, pari a 300 euro da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, dovranno essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002 con causale «Versamento tariffa controlli d'ufficio anno xxxx - ditta xxxxxx DD autorizzazione xxxx/xxx»;
22. **di stabilire** che l'ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis e 11-ter del Dlgs 46/2014 che sarà comunicato entro il 30 dicembre di ogni anno. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;
23. **di evidenziare** che ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;
24. **di stabilire** che il Gestore custodisca il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento, e ne consenta la visione a quanti legittimati al controllo;
25. **di dare atto** che, qualora la ditta intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006;
26. **di stabilire** che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 501706 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicate nella relativa sezione del sito web <http://stap-ecologia.regione.campania.it/>;
27. **di notificare** il presente provvedimento all'Azienda Agricola MASTRANTUONO ANTONIO – legale rappresentante sig. Antonio Mastrantuono, da ubicarsi in Morcone (BN) alla Contrada Piana;
28. **di inviare** il presente provvedimento al Comune di MORCONE (BN), all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento e all'Università del Sannio di Benevento;
29. **di inviare** il presente provvedimento, per via telematica, alla sezione "Regione Casa di vetro" del sito istituzionale per la pubblicazione, nonché alla Segreteria di Giunta;
30. **di specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Michele RAMPONE

